

PRESTATION DE SERVICES :

TRADUCTION DE DOCUMENT DU FRANCAIS VERS L'ITALIEN



DIVISIONE «ACTION DE L'ETAT EN MER»

Toulon, 3 giugno 2019

DECRETO PREFETTIZIO N°123/2019
CHE STABILISCE IL QUADRO GENERALE PER L'ANCORAGGIO E
L'ARRESTO DI
NAVI NELLE ACQUE INTERNE E TERRITORIALI FRANCESI DEL
MEDITERRANEO

Vice-Ammiraglio Charles-Henri de La Faverie du Ché, Prefetto
Marittimo del Mediterraneo

- VISTA** la convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, pubblicata con decreto n. 77-733 del 6 luglio 1977;
- VISTA** la convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) sottoscritta il 1° novembre 1974, e sue successive modifiche;
- VISTA** la convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
- VISTA** la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in particolare gli articoli 18 e 19;
- VISTA** la convenzione di vicinato firmata a Parigi il 18 maggio 1963 tra Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e il Governo della Repubblica Francese, successivamente modificata dagli scambi di lettere del 15 dicembre 1997, 12 settembre e 16 ottobre 2006 e 14 marzo 2003;
- VISTO** il trattato inteso ad adeguare e confermare le relazioni di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Francese e il Principato di Monaco firmato a Parigi il 24 ottobre 2002;
- VISTO** la convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica di Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);
- VISTO** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque);

BCRM de Toulon – BP 900 – 83800 Toulon cedex 9 contact@premar-mediterranee.gouv.fr

VISTO la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dalla direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011;

VISTO la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

VISTO il codice dell'ambiente e in particolare gli articoli L.411-1, L.411-2 e L.415-3;

VISTO il codice delle dogane;

VISTO il codice dei trasporti;

VISTO il codice penale e in particolare i suoi articoli 131-13 e R. 610-5 ;

VISTO la legge n. 76-629 del 10 luglio 1976 sulla protezione della natura;

VISTO la legge n. 2016-1087 dell'8 agosto 2016 per il recupero della biodiversità, della natura e del paesaggio;

VISTO l'ordinanza n. 2016-1687 dell'8 dicembre 2016 sulle zone marittime sotto la sovranità o giurisdizione della Repubblica francese;

VISTO il decreto n. 84-810 del 30 agosto 1984 e successive modifiche, relativo alla sicurezza della vita umana, all'abitabilità a bordo delle navi e alla prevenzione dell'inquinamento;

VISTO il decreto n. 85-185 del 6 febbraio 1985 e successive modifiche, che disciplina il passaggio delle imbarcazioni straniere nelle acque territoriali francesi;

VISTO il decreto n. 96-774 del 30 agosto 1996 che recante la pubblicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

VISTO il decreto n. 2004-112 del 6 febbraio 2004, modificato, relativo all'organizzazione dell'azione dello Stato in mare;

VISTO il decreto n. 2011-2108 del 30 dicembre 2011 sull'organizzazione della sorveglianza della navigazione marittima;

VISTO il decreto n. 2015-958 del 31 luglio 2015 che definisce le linee di base per la misurazione dell'estensione del mare territoriale francese adiacente al territorio della Francia continentale e della Corsica;

VISTO il decreto n. 2016-1108 dell'11 agosto 2016 che istituisce una raccolta di atti amministrativi delle prefetture marittime in forma elettronica;

VISTO il decreto n. 2018-681 del 30 luglio 2018 che stabilisce il limite esterno del mare territoriale al largo del territorio continentale francese;

VISTO il decreto ministeriale del 19 luglio 1988 sull'elenco delle specie vegetali marine protette;

VISTO il decreto ministeriale del 22 marzo 2007 che stabilisce l'elenco delle missioni marittime di pertinenza dello Stato nelle zone marittime della Manica - Mare del Nord, Atlantico, Mediterraneo, Indie Occidentali, Guiana, Oceano Indiano meridionale e nelle acque che confinano con i territori australi e antartici francesi;

- VISTO** il decreto inter-prefettizio n. 2012016-0002 del 16 gennaio 2012, e successive modifiche, che istituisce la zona di regolamentazione marittima e fluviale del grande porto marittimo di Marsiglia, disciplina il servizio del traffico marittimo e diverse misure relative alla sicurezza del grande porto marittimo di Marsiglia;
- VISTO** il decreto prefettizio n. 6/2004 del 30 gennaio 2004 sulla segnalazione di incidenti e inconvenienti marittimi nella zona di protezione ecologica sotto la giurisdizione francese nel Mediterraneo;
- VISTO** il decreto prefettizio n. 155/2016 del 24 giugno 2016 che regola l'ancoraggio delle imbarcazioni nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo;
- VISTO** il decreto prefettizio n. 47/2017 del 28 marzo 2017 che disciplina la navigazione in prossimità delle coste francesi del Mediterraneo al fine di prevenire l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, in particolare gli articoli 3 e 7;
- VISTO** il decreto prefettizio n. 19/2018 del 14 marzo 2018 che disciplina la navigazione e la pratica delle immersioni subacquee lungo la costa mediterranea francese;
- VISTO** il piano VIGIPIRATE per l'area del Mediterraneo del 19 dicembre 2014;
- VISTO** la consultazione pubblica organizzata dal 26 marzo al 16 aprile 2019 e la sintesi dei commenti del pubblico e delle motivazioni del decreto prefettizio pubblicato sul sito della prefettura marittima per il Mar Mediterraneo il 29 maggio 2019;
- Considerando** che le azioni di ancoraggio e di arresto di imbarcazioni francesi e straniere, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, sono azioni che rientrano nella sfera di competenza della polizia della navigazione e dell'ordine pubblico in mare sotto la giurisdizione del Prefetto marittimo;
- Considerando** che le regole relative al passaggio senza danni di navi straniere nelle acque territoriali francesi sono definite dal prefetto marittimo;
- Considerando** gli obblighi della Francia in materia di conservazione del buono stato ecologico delle acque;
- Considerando** gli studi scientifici comunicati al prefetto marittimo che mostrano l'aggravarsi del degrado delle praterie di Posidonia legate all'ancoraggio di grandi navi (oltre 24 metri);
- Considerando** la necessità di regolamentare l'ancoraggio e l'arresto di navi, sia battenti bandiera francese che straniera, nelle acque interne e nelle acque territoriali della Francia mediterranea, al fine di assicurare la difesa dei diritti sovrani e degli interessi della nazione, il mantenimento dell'ordine pubblico, la salvaguardia delle persone e dei beni e la protezione dell'ambiente;
- Considerando** la necessità di stabilire aree di ancoraggio compatibili con la sicurezza della navigazione, la sicurezza dello Stato e la protezione delle specie protette;
- Considerando** che l'ancoraggio o l'arresto è responsabilità del comandante dell'imbarcazione o di qualsiasi persona che eserciti la responsabilità o il controllo della stessa.

DECRETO

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

- imbarcazioni battenti bandiera francese;
- imbarcazioni battenti bandiera straniera, nel rispetto del diritto di passaggio inoffensivo loro concesso, intenzionate ad ancorare o a fermarsi nelle acque interne o nelle acque territoriali francesi del Mediterraneo.

Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni di ordini speciali che stabiliscono condizioni specifiche per determinate zone o determinati tipi di navi.

Il presente decreto non si applica in:

- estuari, a monte del limite trasversale del mare;
- porti, entro i confini amministrativi;
- nella zona di regolazione marittima e fluviale (ZMFR) del grande porto marittimo di Marsiglia (GPMM), con autorizzazione all'ancoraggio rilasciata dal dipartimento del traffico marittimo del porto.

Tuttavia, si applica in aree soggette a pilotaggio obbligatorio se si trovano al di fuori dei confini amministrativi dei porti o della zona di regolazione marittima e fluviale (ZMFR) del grande porto marittimo di Marsiglia.

Inoltre, ad eccezione delle misure relative alla sicurezza marittima previste dall'articolo 5, il presente decreto non si applica alle zone di ancoraggio e di equipaggiamento leggero (ZMEL), né alle attrezzature, alle casse e alle boe, che beneficiano di un'autorizzazione ad occupare il demanio marittimo pubblico rilasciata dal prefetto del dipartimento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

L'ancoraggio è definito come l'atto di rendere stazionaria un'imbarcazione mediante l'uso di un'ancora appoggiata sul fondo del mare, diversamente dall'ormeggio su banchina o boa, che costituisce un arresto della navigazione.

L'arresto dell'imbarcazione comprende anche il posizionamento dinamico.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI DI ANCORAGGIO E ARRESTO DELLE IMBARCAZIONI

3.1 La navigazione di qualsiasi imbarcazione straniera nelle acque interne e nelle acque territoriali francesi del Mediterraneo è intesa come un'azione continua e rapida, con riserva di ancoraggio e di arresto, che deve rimanere temporanea.

3.2 L'ancoraggio e l'arresto delle navi sono azioni legate alla navigazione marittima e sono regolate dal prefetto marittimo per il Mediterraneo, che rappresenta lo Stato in mare.

3.3 La durata massima dell'ancoraggio e dell'arresto di qualsiasi nave, sia essa battente bandiera francese o straniera, è stabilita per ordine del prefetto marittimo. Essa può essere prorogata, previo accordo dell'autorità marittima, in caso di necessità imperativa relativa alla sicurezza della navigazione o per qualsiasi altro motivo ritenuto opportuno da detta autorità.

L'autorizzazione all'ancoraggio da parte del prefetto marittimo viene istruita e comunicata da:

- il direttore del centro operativo regionale di sorveglianza e salvataggio del Mediterraneo (CROSS MED) o un suo rappresentante, per gli ancoraggi in tutte le zone della costa continentale e della Corsica, ad eccezione del grande porto di Tolone;
- il comandante della base navale di Tolone, in qualità di direttore del porto militare di Tolone, o il suo rappresentante, per gli ancoraggi nella rada principale di Tolone.

3.4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare (RIPAM), tutte le navi alla fonda, siano esse battenti bandiera francese o straniera, restano sotto la responsabilità del rispettivo comandante o capitano.

3.5 Deve essere possibile stabilire un contatto permanente, via radio VHF o, se l'imbarcazione non dispone di tale attrezzatura, per telefono, tra il comandante o capo della nave alla fonda e il faro o CROSS.

3.6 Le navi soggette all'obbligo di dotazione di un sistema di identificazione automatica (AIS) devono mantenerlo permanentemente operativo in mare, anche quando sono ancorate od ormeggiate.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

4.1 Per garantire il buon ordine e prevenire gli incidenti in mare, le navi devono essere ancorate e fermate secondo le regole della navigazione sicura e senza mettere in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni.

4.2 Per garantire il buon ordine e prevenire gli incidenti in mare, le imbarcazioni devono essere ancorate e fermate secondo le regole della navigazione sicura e senza mettere in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SICUREZZA

5.1 L'ancoraggio e l'arresto delle navi non devono compromettere la sicurezza degli avvicinamenti marittimi e la difesa dei relativi interessi dello Stato.

5.2 All'entrata nelle acque territoriali francesi, qualsiasi nave proveniente da un paese non appartenente allo spazio Schengen, ad eccezione del Principato di Monaco, deve presentarsi all'autorità marittima se intende sostare o ancorare sulle coste francesi.

Conformemente al piano VIGIPIRATE per la zona del Mediterraneo, l'autorità marittima può chiedere ai comandanti delle imbarcazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto di gettare l'ancora nelle zone da essa designate, affinché i servizi competenti dello Stato possano effettuare un'ispezione di sicurezza prima dell'ingresso in un porto.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO

6.1 L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve pregiudicare la conservazione o causare la distruzione, l'alterazione o il degrado degli habitat di specie vegetali marine protette.

6.2 È quindi vietato ancorare in un aree interessate da habitat di specie vegetali marine protette qualora l'ancoraggio rischi di danneggiarla.

ARTICOLO 7 – REGOLAMENTO DI ANCORAGGIO

7.1 Tenuto conto delle considerazioni relative alla sicurezza della navigazione, alla protezione e alla tutela dell'ambiente, le aree di ancoraggio regolamentate sono stabilite per decreto del prefetto marittimo.

7.2 Le zone interessate e i limiti di lunghezza per le imbarcazioni sono stabiliti tramite decreto del prefetto marittimo per le coste di ciascun dipartimento e, se del caso, per bacino di navigazione.

Questi decreti possono essere consultati sulla raccolta degli atti amministrativi accessibili sul sito della prefettura marittima per il Mar Mediterraneo ¹.

ARTICOLO 8 - AZIONI PENALI E SANZIONI

Le violazioni al presente decreto comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni previste dall'articolo L.5242-2 del codice dei trasporti e dagli articoli R.610-5 e 131-13 del codice penale.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente decreto non si applica alle navi dello Stato francese e alle navi noleggiate dalla marina francese nell'ambito delle loro missioni operative.

Il direttore del centro operativo regionale di sorveglianza e salvataggio nel Mediterraneo, il comandante della base navale di Tolone e il loro rappresentante, il comandante della formazione operativa per la sorveglianza e l'informazione territoriale nel Mediterraneo, i responsabili dei posti di semaforo, gli ufficiali e gli agenti incaricati della sorveglianza della navigazione, sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto pubblicato nella raccolta degli atti amministrativi della prefettura marittima per il Mar Mediterraneo.

Firmato: Charles-Henri de La Faverie du Ché

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

DESTINATARI

- Ministère de la Transition écologique et solidaire/Direction de l'eau et de la biodiversité - Segretario generale del Mare
- Prefetto della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Prefetto della regione Bocche del Rodano
- Prefetto della regione Occitania
- Prefetto della regione Corsica, Prefetto della regione Corsica del Sud
- Prefetto dei Pirenei Orientali
- Prefetto dell'Aude
- Prefetto dell'Hérault
- Prefetto del Gard
- Prefetto del Var

¹ www.premar-mediterranee.gouv.fr, scheda «publications».

- Prefetto delle Alpi Marittime
- Prefetto di Haute-Corse
- Direttore interregionale per il Mediterraneo
- Direttore regionale della guardia costiera doganale del Mediterraneo
- Comandante della regione della gendarmeria PACA, Comandante della regione della zona di difesa e di sicurezza Sud
- Colonnello, comandante del gruppo di gendarmeria del Mar Mediterraneo
- Direttore regionale per la pianificazione, le attrezzature e l'edilizia della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
- Direttore regionale per la pianificazione, le attrezzature e l'edilizia dell'Occitania
- Direttore regionale per la pianificazione, le attrezzature e l'edilizia della Corsica
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Pirenei Orientali
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Aude
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Hérault
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Gard
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Bocche del Rodano
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Var
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Alpi Marittime
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Alta Corsica
- Direttore dipartimentale per i territori e il mare per Corsica del Sud
- Vicedirettore, delegato per il mare e le zone costiere di Pirenei Orientali e Aude
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere dei dipartimenti Hérault e Gard
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere del dipartimento Bocche del Rodano
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere del dipartimento Var
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere del dipartimento Alpi Marittime
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere del dipartimento Alta Corsica
- Vicedirettore per il settore mare e zone costiere del dipartimento Corsica del Sud - Agenzia francese per la biodiversità
- Ente di gestione per le risorse idriche per Rodano-Mediterraneo-Corsica

COPIE

- CROSS Méditerranée
- FOSIT/Tutti i fari
- CECMED/DIV OPS (J34 APPMAR)
- AEM (C/DIV – PADEM)
- Archivi